



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 19 giugno 2020

## Reso merce ed emissione in contropartita di buoni acquisto

*Risposta ad interpello 167 del 5 giugno 2020.*

Con la risposta si affronta il problema del commerciante che consente ai propri clienti, che non si ritengono soddisfatti dall'acquisto, di sostituire la merce acquistata mediante l'emissione di un buono, come deve essere documentata l'operazione?

L'Agenzia chiarisce che restano applicabili, **anche al documento commerciale**, le indicazioni fornite, relativamente al reso di un bene il cui acquisto era stato documentato con scontrino fiscale. L'esercente dovrà documentare i resi così:

al momento della restituzione del bene, deve emettere un **documento commerciale per reso merce**, richiamando il documento dell'operazione originaria, al fine di rettificare il corrispettivo e recuperare l'imposta (conformemente a quanto avveniva in precedenza con l'emissione di uno scontrino "negativo");

all'atto della consegna del buono, cui deve essere attribuito un numero identificativo da associare alla pratica di reso, può non emettere alcun documento, ovvero, in via facoltativa, emettere un documento per operazione non soggetta ad IVA (codice natura "N2");

nel momento in cui il buono viene utilizzato dal cliente per un nuovo acquisto, deve **emettere un documento commerciale di vendita con la descrizione del bene**, l'importo dell'IVA, e indicando come "totale complessivo" il valore della merce acquistata, mentre **il buono deve risultare come mezzo di pagamento**, riportando il suo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale (o nell'ambito della c.d. "appendice").

Il buono emesso dall'esercente ricade nella disciplina dei buoni-corrispettivo qualificandosi come buono multiuso, poiché non vi è certezza, all'emissione, della disciplina IVA applicabile alla cessione di beni cui esso dà diritto.

**La sua emissione, dunque, a differenza di quanto accade per i buoni "monouso", non anticipa il momento di effettuazione della cessione di beni.** Di conseguenza, all'atto del rilascio del buono al cliente, l'esercente non è tenuto a memorizzare il corrispettivo e a emettere il documento commerciale.

*"Il "buono-acquisto" emesso in sostituzione della merce resa, che consente la scelta di altri beni in un momento successivo alla riconsegna del bene reso, ricade nella disciplina del buono-corrispettivo"... "trattandosi di «uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative»".*

